NORME PER IL MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Art. 2-quater

(Trattamento di riversibilità - Riapertura dei termini) Sono soppressi i termini di decadenza di cui agli articoli 24 e 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le pensioni spettanti ai superstiti di assicurato o di pensionato, di cui ai citati articoli, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda

Versione in vigore dal 3 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali
Estremi	Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30
Titolo	I — Miglioramenti delle prestazioni di previdenza e di assistenza sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-il-miglioramento-di-alcuni-trattamenti-previdenziali-ed/art-2-quater-trattamento-di-riversibilita-riapertura-dei-termini-sono-soppressi-i

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it